

REGIMI CONTABILI E ASPETTI FISCALI DEL REDDITO PROFESSIONALE

Dott. Alberto Perani – Dott. Chiara Cesari

•

• 1

I REGIMI CONTABILI PER PROFESSIONISTI

Regimi adottabili:

- 1) Contabilità semplificata
- 2) Contabilità ordinaria
- 3) Regime dei «contribuenti minimi»
- 4) Regime dei «contribuenti ex minimi»
- 5) Regime delle «nuove iniziative produttive»

} Regimi
contabili
agevolati

•

• 2

1) REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO

In generale possono accedervi:

- Le persone fisiche che esercitano attività commerciali e professionali
- Le società di persone
- Gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente

Che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore a:

- Euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi;
- Euro 700.000,00 per le altre imprese

•

• 3

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO

In particolare per i professionisti è obbligatoria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti.

Sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:

- a) Registri Iva acquisti e vendite
- b) Registro degli incassi e pagamenti (può essere sostituito dai registri IVA)
- c) Apposite scritture per il personale dipendente, cioè il libro unico del lavoro

•

• 4

Determinazione del reddito

Professionisti

Registrazioni contabili effettuate sulla base del principio di cassa



Il reddito è determinato analiticamente dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta, anche le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del reddito (art. 54 Dpr n.917/86)

•

• 5

...segue

Esempi di spese INERENTI e DOCUMENTATE:

- Cancelleria, libri e riviste
- Spese per acquisto di farmaci
- Compensi corrisposti a terzi per servizi resi in relazione all'esercizio dell'attività
- Energia elettrica, riscaldamento, acqua e spese telefoniche (% di deducibilità ridotta per immobili ad uso promiscuo)
- Spese per autoveicoli (deducibilità ridotta al 20%)
- Interessi passivi su finanziamenti e leasing per l'acquisto di beni strumentali
- Premi di assicurazione
- Ammortamento beni strumentali

•

• 6

...segue

- Spese di rappresentanza (deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti)
- Spese per alberghi e ristoranti (deducibili per il 75%, nei limiti del 2% dei compensi percepiti)
- Spese per partecipazione a convegni (deducibili per il 50%)
- Beni in leasing:
- ✓ **BENI MOBILI: dal 29 aprile 2012** → deducibili, indipendentemente dalla durata del contratto di leasing, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel DM 31 dicembre 1988. Esempio: coefficiente di ammortamento del 20%: periodo minimo 30 mesi (metà di 5 anni, che è il periodo di ammortamento corrispondente a tale coefficiente);
- ✓ **AUTOVEICOLI:** deducibilità dei canoni leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 48 mesi.
- ✓ **BENI IMMOBILI (ad uso strumentale): dal 01 gennaio 2014** → deducibili per competenza per un periodo non inferiore a 12 anni

•

• 7

2) REGIME CONTABILE ORDINARIO PROFESSIONISTI

Può essere:

- obbligatorio
- opzionale

La verifica dell'obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:

- la natura giuridica del contribuente
- l'ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente

•

• 8

Regime ordinario –

Obbligo in base alla natura giuridica

Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:

- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

•

• 9

Regime ordinario – Obbligo in base all'ammontare dei ricavi

Per gli altri soggetti titolari di redditi d'impresa:



- Persone fisiche che esercitano attività commerciali e professionale
- Società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
- Enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in misura non prevalente

Scatta l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria qualora i ricavi conseguiti nell'esercizio precedente siano superiori a :

- Euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi
- Euro 700.000,00 per le altre imprese

•

• 10

Modalità di accesso al regime ordinario

I contribuenti obbligati ad adottare la contabilità ordinaria:

- Non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività
- Non devono barrare l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA
- Applicano naturalmente questo regime (vale il comportamento concludente)

• 11

Opzione per la contabilità ordinaria

I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono optare per l'applicazione della contabilità ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguito, solo a seguito di opzione, avente validità annuale, esercitata mediante comportamento concreto, poi formalizzato con apposita comunicazione

• 12

Regime ordinario – Libri contabili obbligatori per professionisti

Se si opta per la contabilità ordinaria, sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:

- 1) Registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari
- 2) Registro acquisti e vendite
- 3) Registro beni ammortizzabili
- 4) Apposite scritture per il personale dipendente

• 13

Determinazione del reddito

Applicazione regole ordinarie del TUIR



Reddito determinato in base al principio di cassa
(vedi slides 5,6 e 7)

• 14

3) REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 244/2007, art. 1, co. da 96 a 117
- Decreto Legge 98/2011, art. 27

PRINCIPALI DOCUMENTI E PRASSI

- C.M. 73/E del 21.12.07 («vecchio» regime dei minimi)
- C.M. 13/E del 26.02.08 («vecchio» regime dei minimi)
- C.M. 17/E del 30.05.12 («nuovo» regime dei minimi)

•

• 15

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Novità introdotte dal D.L. 98/2011 (con effetto dal 1 gennaio 2012)

- 1) Nuovi requisiti di accesso
- 2) Riduzione aliquota dell'imposta sostitutiva
- 3) Durata massima prestabilita di permanenza nel regime
- 4) Creazione del nuovo regime contabile degli «Ex-minimi»

•

• 16

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

AMBITO SOGGETTIVO

Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione



Escluse società e associazioni

AMBITO TEMPORALE

Si può applicare per i primi 5 anni di attività; al termine del quinquennio si può restare nel regime fino al raggiungimento del 35° anno di età

•

• 17

I requisiti di accesso originari

- 1) Ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente non superiori a 30.000 euro
- 2) Assenza di cessioni all'esportazione effettuate nell'esercizio precedente
- 3) Assenza di spese di lavoro dipendente o assimilato sostenute nell'esercizio precedente
- 4) Assenza di utili erogati nell'esercizio precedente agli associati in partecipazione che prestano solo lavoro
- 5) Acquisto di beni strumentali nel triennio precedente per un valore non superiore a 15.000 euro

•

• 18

I nuovi requisiti

- 1) Assenza di un'altra attività di lavoro autonomo e di impresa svolta nei 3 anni precedenti
- 2) Assenza di prosecuzione di un'altra attività di lavoro autonomo o di impresa precedentemente svolta
- 3) Nel caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta da terzi, i ricavi conseguiti nell'esercizio precedente non devono aver superato il limite di 30.000 euro

• 19

Cause di esclusione

Non possono applicare il regime dei minimi

- I soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione di un regime speciale IVA
- I soggetti non residenti
- Coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili, nonché di mezzi di trasporto nuovi
- I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo e che contestualmente partecipano a società di persone o a Srl trasparenti

• 20

Ingresso nel regime

- Soggetti che intraprendono una nuova attività
 Presentazione nuovo modello AA9/11 (approvato con provv. Dell'A.E. in data 18.05.12)
- Soggetti già in attività
 - Passaggio dal vecchio regime dei minimi: automatico, nessuna comunicazione da effettuare
 - Passaggio dal regime ordinario: possibile se rispetti i requisiti di accesso fino al completamento del quinquennio
 - Passaggio dal regime delle «nuove iniziative»: comunicazione di revoca del regime precedentemente adottato

•21

Disapplicazione del regime

Può avvenire a seguito

- 1) Dell'esercizio di un'opzione espressa
- 2) Del venir meno di uno dei requisiti di accesso
- 3) Del verificarsi di una causa di esclusione



Una volta usciti dal regime, resta preclusa la possibilità di rientrarvi, anche qualora il contribuente tornasse in possesso di tutti i requisiti necessari

•22

Obblighi e semplificazioni - IVA

Esonero da:

- 1) Tenuta scritture contabili rilevanti ai fini IVA
- 2) Obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche
- 3) Presentazione dichiarazione/comunicazione IVA
- 4) Presentazione «Spesometro»

Obbligo di:

- 1) Numerare e conservare le fatture
- 2) Integrare le fatture ricevute per acquisti intracomunitari
- 3) Versamento IVA su acquisti intracomunitari effettuati
- 4) Presentazione modelli Intrastat

•

• 23

...segue

Esonero da:

- 1) Tenuta scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
- 2) Pagamento IRAP e presentazione della relativa dichiarazione
- 3) Applicazione Studi di Settore e Parametri
- 4) Presentazione comunicazione «Black List»

•

• 24

Determinazione del reddito

Applicazione del principio di cassa



Deroga alle regole ordinarie previste dal TUIR

Effetti fiscali:

- Assenza ammortamento beni
- Integrale deduzione delle spese di manutenzione, prestazioni alberghiere ecc., nell'esercizio di sostenimento
- Deduzione al 50% per le spese relative a beni ad uso promiscuo
- Irrilevanza rimanenze finali di magazzino
- Contributi previdenziali deducibili

• 25

..segue

Imposta sostitutiva:

- Ridotta dal 20% (del «vecchio regime») al **5%**
- Obbligo di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva
- Compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d'acconto

Acconti di imposta:

- Possibile determinarli con il metodo previsionale nel primo esercizio di adesione al regime

• 26

4) REGIME DEGLI «EX-MINIMI»

Ambito soggettivo

Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa arte o professione



escluse società ed associazioni

Ambito temporale

Si può applicare senza limiti temporali o di età

•

• 27

Regime degli «ex-minimi» – Requisiti di accesso

- 1) Ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente non superiori a 30.000 euro
- 2) Assenza di cessioni all'esportazione effettuate nell'esercizio precedente
- 3) Assenza di spese di lavoro dipendente o assimilato sostenute nell'esercizio precedente
- 4) Assenza di utili erogati nell'esercizio precedente agli associati in partecipazione che prestano solo lavoro
- 5) Acquisto di beni strumentali nel triennio precedente per un valore non superiore a 15.000 euro

•

• 28

Ingresso nel regime

Possono accedervi:

- 1) I contribuenti che non possiedono i nuovi requisiti previsti dal D.L. 98/2011 per l'accesso nel nuovo regime
- 2) I contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza dei termini (5 anni)
- 3) I contribuenti che avevano optato in precedenza per il regime ordinario o delle "nuove iniziative", avendo verificato il vincolo triennale dell'opzione

● 29

Semplificazioni

Esonero da:

- 1) Tenuta scritture contabili ai fini Iva e imposte sui redditi
- 2) Tenuta del registro dei beni ammortizzabili
- 3) Liquidazioni e versamenti periodici IVA
- 4) Versamento dell'acconto IVA
- 5) Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento dell'imposta

● 30

Adempimenti obbligatori

- 1) Conservazione documenti
- 2) Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
- 3) Comunicazione e dichiarazione annuale IVA
- 4) Versamento annuale IVA
- 5) Presentazione modello 770
- 6) Presentazione «Spesometro»
- 7) Presentazione «comunicazione Black List»
- 8) Presentazione studi di settore e parametri

• 31

Determinazione del reddito

Applicazione regole ordinarie del TUIR: reddito determinato sulla base del principio di "cassa" (vedi slides 5-6-7)

Uscita dal regime

- Dall'anno successivo a quello in cui viene meno un requisito di accesso o si verifica una causa di esclusione
- In seguito all'esercizio dell'opzione per l'adesione al regime ordinario

• 32

5) REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 388/2000 art. 13

PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI

- C.M. 8/E del 26.01.01
- C.M. 59/E del 18.06.01

• 33

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Ambito soggettivo

Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione



escluse società e associazioni

Ambito temporale

Si può applicare per i primi 3 anni di attività, senza limitazioni connesse all'età

• 34

I requisiti di accesso- Limite di ricavi

Per accedere al regime delle nuove iniziative produttive è necessario:

- 1) che i ricavi di impresa realizzati nel periodo d'imposta non abbiano superato il limite di euro 30.987,41, per le imprese che prestano servizi, e di euro 61.947,83, per le imprese che svolgono altre attività;
- 2) che i compensi percepiti nello svolgimento di un'altra attività di lavoro autonomo non abbiano superato il limite di 30.987,41

● 35

Requisiti di accesso - Altri

L'accesso al regime è inoltre subordinato al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

- 1) L'assenza di un'altra attività di lavoro autonomo o di impresa svolta nei 3 anni precedenti
- 2) L'assenza di prosecuzione di un'altra attività di lavoro autonomo o di impresa precedentemente svolta
- 3) Nel caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta da terzi, i ricavi conseguiti nell'esercizio precedente non devono aver superato il limite di 30.987,41

● 36

Ingresso nel regime

Soggetti che intraprendono una nuova attività



Presentazione nuovo modello AA9/11, barrando l'apposita casella in sede di dichiarazione di inizio attività



La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta. L'opzione può essere revocata utilizzando lo stesso modello AA9/11 barrando l'apposita casella "R" (revoca)

• 37

Disapplicazione del regime

Può avvenire a seguito

- 1) Dell'esercizio di un'opzione espressa
- 2) Del venir meno di uno dei requisiti di accesso
 - dall'esercizio successivo a quello nel quale viene superato il limite dei ricavi /compensi;
 - dall'esercizio stesso, qualora i ricavi/compensi abbiano superato i limiti per più del 50%

• 38

Semplificazioni

Esonero da:

- 1) Tenuta scritture contabili ai fini Iva e imposte sui redditi
- 2) Tenuta dei libri e registri obbligatori connessi alla normativa sul lavoro
- 3) Liquidazione e versamenti periodici IVA
- 4) Versamento dell'acconto IVA

● 39

Adempimenti obbligatori

- 1) Conservazione documenti
- 2) Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
- 3) Comunicazione/dichiarazione IVA
- 4) Versamento annuale IVA entro il 16 marzo di ogni anno
- 5) Presentazione della dichiarazione Irap e versamento dell'imposta
- 6) Presentazione modello 770
- 7) Presentazione Spesometro
- 8) Presentazione comunicazione black list
- 9) Presentazione studi di settore e parametri

● 40

Determinazione del reddito

Applicazione regole ordinarie del TUIR



Reddito determinato in base al principio di cassa
(vedi slides 5,6 e 7)

•

• 41

Determinazione del reddito

Imposta sostitutiva IRPEF

- pari al 10% del reddito
- compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d'acconto

Acconti di imposta: non dovuti

•

• 42

Regimi agevolati a confronto

FATTISPECIE	MINIMI	EX - MINIMI	NUOVE INIZIATIVE
Soggetti ammessi	Persone fisiche esercenti attività d'impresa arte o professione	Persone fisiche esercenti attività d'impresa arte o professione	Persone fisiche esercenti attività d'impresa arte o professione
Limite ricavi	30.000 euro	30.000 euro	30.987,41 euro/ 61.974,83 euro
Durata	5 anni (utilizzabile fino a 35)	indefinita	3 anni

● 43

FATTISPECIE	MINIMI	EX-MINIMI	NUOVE INIZIATIVE
IVA	Esclusi da addebito, detrazioni e versamenti	Addebito e detrazione ordinaria, versamento annuale	Addebito e detrazione ordinaria, versamento annuale
Dichiarazione IVA	NO	SI	SI
Dichiarazione IRAP	NO	NO	SI
Studi di settore	NO	SI	SI

● 44

FATTISPECIE	MINIMI	EX-MINIMI	NUOVE INIZIATIVE
Determinazione del reddito	Deroga alle regole ordinarie del TUIR	Si applicano le regole ordinarie del TUIR	Si applicano le regole ordinarie del TUIR
Contributi previdenziali	Deducibili	Deducibili	Non deducibili
Imposta sostitutiva IRPEF	5%	Aliquota ordinaria	10%

● 45

Grazie per l'attenzione.

Dott. Alberto Perani
Dott. Chiara Cesari

Studio Perani
Via Ponte Cingoli 12
Rodengo Saiano (BS)

Tel: 030/6810330
Fax: 030/6810312
info@coapassociati.it
www.coapassociati.it

● 46

STUDI DI SETTORE

Dott. Alberto Perani – Dott. Michela Codevilla

•

• 1

STUDI DI SETTORE

Gli Studi di Settore sono uno strumento di supporto per l'accertamento nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi il cui fine è quello di determinare i ricavi o i compensi potenziali delle imprese e degli esercenti arti e professioni, tenendo conto delle interazioni esistenti tra le caratteristiche strutturali dei diversi settori economici, le variabili contabili e le variabili extra-contabili.

Essi sono il frutto di una lunga evoluzione legislativa che trae origine da una determinazione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo basandosi esclusivamente su dati di tipo contabile.

•

• 2

STUDI DI SETTORE

I tentativi di controllo dei redditi basati esclusivamente sull'analisi dei dati di tipo contabile vennero abbandonati dall'Amministrazione Finanziaria in quanto considerati poco attendibili visto che esistono contingenze esterne all'impresa che ne influenzano l'andamento economico.

Pertanto a partire dal 2008 l'Amministrazione Finanziaria introdusse l'obbligo di compilazione del Modello Studi di Settore, nato da un accordo di reciproca collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Contribuente.

•

• 3

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

L'accertamento da Studi di Settore ha natura extra contabile perché tende a fornire una stima attendibile dei ricavi o dei compensi prodotti prendendo in considerazione non solo i dati contabili bensì anche elementi specifici dell'attività (ad esempio numero di addetti, caratteristiche dei locali in cui viene svolta l'attività, tipologia di clientela etc.)

La procedura di accertamento degli Studi di Settore inizia obbligatoriamente con l'invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria pena l'illegittimità della procedura.

•

• 4

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Se il contribuente non si presenta al contraddittorio l'Amministrazione Finanziaria può motivare l'accertamento sulla sola base degli Studi di Settore ed avviare la procedura di accertamento analitico-induttivo.

Se il contribuente compare dinnanzi all'ente accertatore il contraddittorio può concludersi con uno dei seguenti procedimenti:

1. Archiviazione per non luogo a procedere (trattasi di una forma di Autotutela), se il contribuente riesce a dimostrare l'erroneità delle pretese dell'Ufficio
2. Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione. La definizione può anche riguardare l'intero importo determinato dall'Ufficio nell'invito a comparire (ciò significa che le giustificazioni addotte dal contribuente non sono state accolte)
3. Atto di accertamento se il contribuente non accetta di aderire o se, pur accettando formalmente, non perfeziona poi l'adesione.

•

• 5

Ge.Ri.Co

Software applicativo mediante il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli Studi stessi è denominato Ge.Ri.Co.

Individua CLUSTER appartenenza del contribuente e fornisce due risultati:

- A- valore puntuale di riferimento
- B- intervallo di confidenza

Permette all'Amministrazione Finanziaria di selezionare i potenziali contribuenti da accertare e determina il ricavo o compenso presunto da comparare con quello dichiarato all'interno del Modello Unico

•

• 6

Ge.Ri.Co

Ge.Ri.Co attesta se i ricavi del contribuente sono pari almeno al valore puntuale di riferimento. In caso contrario, indica il valore puntuale atteso ed i ricavi minimi ammissibili che segnano la soglia inferiore dell'intervallo di confidenza entro il quale lo scostamento è ritenuto comunque possibile. (concetto di Conguità)

Ge.Ri.Co verifica anche la regolarità dei principali indicatori economici caratterizzanti l'attività svolta i quali sono predeterminati per ciascuna attività dallo Studio di Settore approvato. La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. (concetto di Coerenza)

•

•7

Ge.Ri.Co

L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo dell'applicazione degli Studi di settore:

1. In caso di adeguamento al Valore Puntuale potrà procedere ad accertamento in base agli studi di settore solo se, sulla scorta di elementi documentali, sarà in grado di rettificare i dati presi a base degli Studi di Settore
2. In caso di adeguamento all'interno dell'intervallo di confidenza, l'amministrazione finanziaria potrà chiedere al contribuente i motivi per cui abbia ritenuto di adeguarsi ad un valore inferiore al puntuale

•

•8

Ge.Ri.Co

Le anomalie negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi congrui. In quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore.

Con l'approvazione del c.d. «Decreto Salva-Italia» a partire dal 2011 è previsto un regime di vantaggio per coloro che risultano congrui e coerenti agli Studi di Settore, anche a seguito di adeguamento:

1. Preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici ai fini delle imposte dirette ed imposta Iva;
2. Riduzione ad un anno dei termini di decadenza dell'attività di accertamento (da 5 a 4 anni);

•

• 9

Ge.Ri.Co

3. Determinazione sintetica del reddito complessivo (c.d. Redditometro) solamente nel caso in cui il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. (Quest'ultimo vantaggio è valido solo per le persone fisiche o i professionisti. Non vale per gli studi associati).

I vantaggi stabiliti dal «Decreto Salva-Italia» possono essere ottenuti esclusivamente se:

1. Il modello Studi di Settore sia regolarmente allegato alla Dichiarazione dei Redditi e la sua compilazione sia fedele alle risultanze contabili;
2. Lo Studio di Settore deve risultare sia congruo che coerente e i dati utilizzati per la compilazione devono rispecchiare fedelmente la realtà aziendale.

•

• 10

CLUSTER

I cluster sono gruppi omogenei di imprese o esercenti arti o professioni con caratteristiche strutturali comuni

Ad ogni cluster è associata una funzione statistico-matematica che descrive l'andamento dei ricavi o dei compensi in relazione a specifiche variabili contabili ed extra-contabili

•

• 11

LA TERRITORIALITA' NEGLI STUDI DI SETTORE

Ambiente economico influenza notevolmente l'andamento della domanda finale di beni e servizi e la condizione in cui impresa o professionista esercita la propria attività

OBIETTIVO TERRITORIALITA': individuare aree territoriali omogenee sulla base delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico del territorio

•

• 12

LA TERRITORIALITA' NEGLI STUDI DI SETTORE

Territorialità generale: analisi differenze connotanti l'ambiente economico in cui contribuente svolge la propria attività ed individuazione di cinque aree omogenee:

- a- Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico organizzato;
- b- Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato;
- c- Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzata da sistemi locali con servizi terziari evoluti;

-

• 13

LA TERRITORIALITA' NEGLI STUDI DI SETTORE

d- Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attività produttiva e livello medio di benessere;

e- Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.

-

• 14

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono individuate dal legislatore e sono comuni a tutti gli Studi di Settore:

- A. Contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- B. Contribuenti con ricavi o compensi dichiarati superiori ad € 5.164.569,00;
- C. Contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività:
 1. Liquidazione ordinaria o liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
 2. Impresa inattiva
 3. Interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene svolta l'attività
 4. Periodo di cessione d'affitto dell'azienda o dell'attività
 5. Sospensione temporanea dell'attività comunicata alla CCIAA
 6. Per i professionisti, periodo di interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari

• 15

CAUSE DI ESCLUSIONE

- D. Contribuenti che determinano il reddito con criteri «forfettari»;
- E. Contribuenti che esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;
- F. Contribuenti con categorie reddituali diverse da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello Studio di Settore approvato per l'attività svolta;
- G. Contribuenti minimi.

• 16

CAUSE DI ESCLUSIONE

N.B. In caso di:

1. Cessazione ed inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione;
2. Mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
3. Periodo d'imposta con durata diversa dai 12 mesi;
4. Svolgimento di un'attività di tipo stagionale.

gli Studi di Settore vanno comunque applicati.

• 17

CAUSE DI INAPPLICABILITA'

Le cause di inapplicabilità non riguardano i liberi professionisti

• 18

INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA (INE)

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli Studi di Settore sono obbligati alla compilazione del Modello INE all'interno del quale, a seconda del regime contabile adottato (professionale o d'impresa) vengono richiesti alcuni dati di tipo economico.

● 19

INDICATORI 2014 INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO Persone fisiche

CODICE FISCALE: _____

SEZIONE I	NS1	Valore dei beni strumentali		
Impresa in contabilità semplificata (spazio di riferimento NS1)	Personale addetto all'attività		Numero generale	
	NS2	Dipendenti		settoriale
Impresa in contabilità ordinaria (spazio di riferimento NS2)	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività precedentemente nell'impresa	Numero	Personale di lavoro prestato
	NS4	Fornitori che prestano attività nell'impresa		
	NS5	Associazioni in partecipazione		
SEZIONE II	NS6	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultramensile		001
	NS7	Esistenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultramensile		001
	NS8	Spese per lavoro dipendente e coordinato		001
	NS9	Interessi e altri oneri finanziari		001
	NS10	Valore dei beni strumentali		001
		Personale addetto all'attività		Numero generale
Impresa in contabilità ordinaria (spazio di riferimento NS1)	NS11	Dipendenti		settoriale
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività precedentemente nell'impresa	Numero	Personale di lavoro prestato
		Fornitori che prestano attività nell'impresa		
	NS14	Associazioni in partecipazione		
SEZIONE III	Personale addetto all'attività		Numero generale	
	Titolare			
	NS15	Che afferiscono all'attività		
	NS16	Settimane di lavoro nell'anno		
	NS17	Dipendenti		Numero generale
	NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività precedentemente nella attività	Numero	settoriale

● 20

PARAMETRI

I contribuenti assoggettati agli Studi di Settore per i quali non è però previsto un modello ministeriale specifico per l'attività svolta devono compilare i PARAMETRI anch'essi differenti a seconda che esercitino l'attività libero professionale piuttosto che d'impresa

● 21



CODICE FISCALE _____

Codice dell'attività esercitata ATECO 2007 _____

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 1993 _____



Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercanti criti e professionisti

SEZIONE I Elementi contabili

Imposte sui redditi	
001	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica
002	Consumi
003	Valore complessivo dei beni strumentali
004	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche
005	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
006	Spese per prestazioni di lavoro dipendente
007	Quote di ammortamento a spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46
008	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali
009	Ammortamento degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali
010	Altre spese
011	Compensi dichiarati
Imposta sul valore aggiunto	
012	Esercizio IVA Barra lo scade
013	Valore d'affari
014	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione
	IVA sulle operazioni imponibili
015	IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gli importi nel rapporto indicato nel campo I)
	IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi
016	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili e IVA sui passaggi interni)
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi	
017	Nuove iniziative produttive Barra lo scade

● 22

SEZIONE II		Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati	
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata	Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
	Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
	Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
	Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività
SEZIONE III	Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri			
SEZIONE IV	Q23	Codice	Numero giorni
Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98)			

● 23

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO E ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO


Accertamento da Studi di Settore è un accertamento di tipo analitico - induttivo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria nei casi in cui a seguito di ispezioni o altre attività ispettive risulta l'esistenza di singole attività o passività non dichiarate oppure nel caso in cui esistano gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività.

Se lo scostamento tra ricavo accertato e ricavo dichiarato supera il 10% l'Amministrazione Finanziaria applicherà le procedure di accertamento induttivo puro ossia ricostruzione extra contabile del reddito basandosi su dati e notizie comunque in possesso dell'Amministrazione senza tenere conto delle scritture contabili e dei dati di bilancio.

● 24

Modello VK22U: Servizi Veterinari

UNICO 2013
 Studi di settore


 Agenzia Entrate

Modello **VK22U**

75.00.00 - Servizi veterinari

DOMICILIO FISCALE	Comune SOIANO DEL LAGO	Provincia BS
ALTRE ATTIVITA'	Lavoro dipendente a tempo pieno	Berona la cassa
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Berona la cassa
	Pensionato	Berona la cassa
	Altre attività professionali e/o di impresa	Berona la cassa
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1 9 9 0
	Anno di inizio attività	1 9 9 1
	Anni di interruzione dell'attività	

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

● 25

QUADRO A
 Personale addetto all'attività

A01	Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	Numero	
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		Percentuale di lavoro prestato
A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione		%
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	Numero giornate retribuite	

QUADRO B
 Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

Numero complessivo delle unità locali **1**

Progressivo unità locale **X** 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	SOIANO DEL LAGO
B02	Provincia	BS
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture comuni	,00

Mq unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

B05	per studi veterinari	50	Mq
B06	per ambulatori veterinari		Mq
B07	per cliniche veterinarie, case di cura veterinarie, ospedali veterinari		Mq
B08	per laboratori veterinari di analisi		Mq

● 26

QUADRO D Elementi specifici dell'attività	Modalità di espletamento dell'attività	Numero	Compensi
D01	Visite domiciliari o presso allevamenti	214	68 %
D02	Visite ambulatoriali		%
D03	Esami diagnostici per immagine (RX, ecografia, endoscopia, TAC, risonanza magnetica)	31	9 %
D04	Altri esami diagnostici		7 %
D05	Interventi chirurgici		%
D06	Assistenza al parto/ostetricia		%
D07	Attività di consulenza, perizia e collaborazione		%
D08	Prestazioni di iniezione artificiale	7	3 %
D09	Altre attività	41	13 %
			TOT = 100%
Aree di intervento			Compensi
D10	Animali da compagnia		%
D11	Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere)		%
D12	Fauna selvatica, esotica e specie ittiche		%
D13	Cavalli da equitazione		1,00 %
D14	Altre aree		%
			TOT = 100%
Tipologia clientela			Compensi
D15	Privati		48 %
D16	Aziende agricole e allevamenti		2,6 %
D17	Aziende di produzione di mangimi per animali		%
D18	Aziende di lavorazione dei prodotti animali		%
D19	Scuderie e maneggi		%
D20	Strutture sanitarie pubbliche		%
D21	Strutture sanitarie private (studi, ambulatori, cliniche, ospedali, laboratori di analisi)		%
D22	Pensioni per animali e rivendite di animali da compagnia		%
D23	Aziende farmaceutiche		%
D24	Compagnie di assicurazione		%
D25	Altre tipologie		2,6 %
			TOT = 100%

● 27

Numerosità di committenti																
D26	Numero di committenti: da 1 a 5 <input type="text" value=""/> <small>Barra lo scalo</small>															
D27	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori a 50%) <input type="text" value=""/> %															
Caratteristiche dell'attività e servizi prestati																
D28	Numero di vaccini somministrati <input type="text" value="226"/>															
D29	Attività di degenza - numero di animali ricoverabili <input type="text" value=""/>															
Personale addetto all'attività																
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Numero</th> <th>Spese</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D30</td> <td>Veterinari</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>D31</td> <td>Personale non medico di assistenza veterinaria</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>D32</td> <td>Personale di segreteria e/o amministrativo</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </tbody> </table>		Numero	Spese	D30	Veterinari	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	D31	Personale non medico di assistenza veterinaria	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	D32	Personale di segreteria e/o amministrativo	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
	Numero	Spese														
D30	Veterinari	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													
D31	Personale non medico di assistenza veterinaria	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													
D32	Personale di segreteria e/o amministrativo	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Numero giornate retribuite</th> <th>Spese</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D33</td> <td>Veterinari</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>D34</td> <td>Personale non medico di assistenza veterinaria</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>D35</td> <td>Personale di segreteria e/o amministrativo</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </tbody> </table>		Numero giornate retribuite	Spese	D33	Veterinari	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	D34	Personale non medico di assistenza veterinaria	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	D35	Personale di segreteria e/o amministrativo	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
	Numero giornate retribuite	Spese														
D33	Veterinari	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													
D34	Personale non medico di assistenza veterinaria	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													
D35	Personale di segreteria e/o amministrativo	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>													

pagina 2

(segue)

● 28

QUADRO D Elementi specifici dell'attività		Elementi contabili specifici	
D36	Spese sostenute nell'anno per l'acquisto di materiale sanitario	74	,00
D37	Spese di aggiornamento professionale e partecipazione a convegni		,00
D38	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche		,00
D39	Spese derivanti dalla dispensazione dal farmaco ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006	3474	,00
D40	Spese per esami effettuati da altri laboratori		,00
D41	Spese per carburante sostenute nello svolgimento dell'attività professionale	2995	,00
D42	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (incomprese nel rigo G07)		,00
D43	Somme corrisposte a imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (incomprese nel rigo G07)		,00
D44	Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale		,00
Altri elementi specifici			
D45	Percentuale dei compensi derivanti dall'attività di laboratorio veterinario di analisi		%
Qualifica professionale in caso di lavoro dipendente (1 = Direttore di dipartimento del SSN;			
D46 2 = Direttore di struttura complessa del SSN; 3 = Responsabile di struttura semplice del SSN;			
4 = Dirigente con incarico professionale del SSN; 5 = Professore ordinario; 6 = Professore associato; 7 = Altro)			
D47	Ore settimanali dedicate all'attività	20	Numero
D48	Settimane di lavoro nell'anno	34	Numero
Altri dati			
D49	Attività di assistenza igienico-sanitaria presso aziende zootecniche e/o allevamenti, svolte in convenzione con associazioni allevatori (APA e ARA)	Overcapiti (numero capi)	Bovini (numero capi) % compensi
Modalità organizzativa			
Attività esercitata a titolo individuale			
D50	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)		<input checked="" type="checkbox"/> Battersi la cozza
D51	Studio in condivisione con altri professionisti		<input type="checkbox"/> Battersi la cozza
D52	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi		<input type="checkbox"/> Battersi la cozza
Attività esercitata in forma collettiva			
D53	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)		<input type="checkbox"/>

● 29

Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali)

D54	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali		Numero
D55	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali		Numero

● 30

QUADRO E Beni strumentali		Numero
E01	Tavolo operatorio	
E02	Lampada scialitica	
E03	Carrello servitore	
E04	Sterilizzatrice	
E05	Centrifuga	
E06	Apparecchiatura per ematologia, liquidi organici, sierologia e batteriologia	
E07	Microscopio	
E08	Apparecchiatura per raggi X	1
E09	Apparecchiatura per anestesia gassosa	
E10	Elettrobisturi	
E11	Ecografo	1
E12	Elettrocardiografo	
E13	Intensificatore di brillantezza	
E14	Pulsossimetro	
E15	Oto e oftalmoscopio	
E16	Endoscopio	
E17	Lampada a fessura	
E18	Aspiratore	
E19	Autoclave	

● 31

QUADRO G Elementi contabili		
G01	Compensi dichiarati	24342,00
G02	Adeguamento dei studi di settore	,00
G03	Altri proventi lordi	,00
G04	Plusvalenze patrimoniali	,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente		,00
di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro		,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	1211,00
G08	Consumi	1868,00
G09	Altre spese	5607,00
G10	Miscelvalenze patrimoniali	,00
Ammortamenti		,00
di cui per beni mobili strumentali		2164,00
G12	Altre componenti negative	1833,00
G13	Ridotto (o perdita) dalle attività professionali e artistiche	11658,00
Valore dei beni strumentali mobili		19533,00
di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		7250,00
Imposta sul valore aggiunto		
G15	Esenzione Iva	beni fiscaali
G16	Volume d'affari	24828,00
G17	Altre operazioni, sempre che dipro luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G18	IVA sulle operazioni imponibili	5213,00
G19	Alta IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
Ulteriori elementi contabili		
Altre componenti negative		,00
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	1833,00
Beni strumentali mobili		,00
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00

● 32

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	X01 Quote per affitto locali				00
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01 Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti				Barra lo casella
QUADRO T Congiuntura economica			2010		2011
T01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		2356,00		1287,00
T02	Consumi		2683,00		1769,00
T03	Altre spese		7835,00		9198,00
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)				
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista			Firma	
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)				
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato			Firma	

● 33

Esito

Attivo dal: 2012 Congruità al puntuale con indicatori di normalità

Comprendivo di Normalità economica	
Ricavo minimo	Ricavo puntuale
20.320	21.822
Ricavo dichiarato	24.341
Maggior ricavo	
Aliquota media IVA	21,00
Adeguamento IVA	

CONGRUO PER EFFETTO DEI CORRETTIVI ANTICRISI

Studi di settore versione: SS2013.3.0

Esito	Coerenza	Normalità	Adeguamento al
CONGRUO	COERENTE	NORMALE	RICAVO PUNTUALE

● 34

Indici Coerenza

Nome indice	Calcolato	Minimo	Massimo	Coerenza
Resa oraria per addetto	34,010	19,350	80,000	COERENTE
Incidenza delle Spese su Compensi	35,680	0,000	62,150	COERENTE

● 35

Normalità Economica

Nome indice	Calcolato	Riferimento	Ore/Giorni	Normale	Maggior Ricavo
Rendimento orario	NORMALE				
	23,02	70,00	680,00		0
Incidenza altre componenti negative com.	NORMALE				
	0,00	9,53	0,00	1,1718	0

● 36

Grazie per l'attenzione.

Dott. Alberto Perani
Dott. Michela Codevilla

Studio Perani
Via Ponte Cingoli 12
Rodengo Saiano (BS)

Tel: 030/6810330
Fax: 030/6810312
info@coapassociati.it
www.coapassociati.it

Redditometro

- Accertamento sintetico
- L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010
- L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Dott. Alberto Perani Dott. Stefania Novali

•

• 1

Accertamento sintetico

- Strumento accertativo con il quale l'Amministrazione finanziaria determina il reddito del contribuente ai fini Irpef
- Si basa su elementi di capacità contributiva
- Il sostenimento di spese per l'acquisto di beni che per il mantenimento degli stessi rappresenti una certa capacità contributiva, che deve essere coerente con quanto dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
- Ai fini dell'applicabilità, è richiesto un certo scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato.
- Prescinde dalla determinazione analitica del reddito.
- Il legislatore è intervenuto per adeguare la normativa al nuovo contesto attraverso la modifica, ad opera del DL 78/2010, dell'art. 38 DPR 600/73 commi da 4 a 8.


•

• 2

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

Fino al periodo d'imposta 2008, oltre all'accertamento sintetico puro, l'imponibile accertato dei contribuenti è dato dall'utilizzo congiunto di:

«Vecchio» Redditometro +
spese per incrementi patrimoniali.

Doppia valenza dei beni al patrimonio 

Si tratta di una presunzione legale relativa, per cui da un fatto noto (capacità contributiva) si risale ad un fatto ignoto (reddito non dichiarato o maggior reddito).

L'onere della prova contraria spetta al contribuente.

● 3

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

Il «vecchio» redditometro (DM 10.09.92):

- Ai fini della determinazione sintetica del reddito si deve valutare la disponibilità di beni e servizi individuali dalla tabella allegata allo stesso decreto. Non rilevano i beni e servizi utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa e vi sono riduzioni proporzionali per alcune tipologie di beni o servizi.
- Si parla di generica disponibilità dei beni e servizi e non è necessaria la proprietà, la detenzione o il possesso.
- La tabella allegata indica la spesa di gestione o mantenimento del bene o servizio. Il reddito è determinato moltiplicando i coefficienti ministeriali (aggiornati ogni due anni) che «trasformano» in reddito il possesso dei beni e servizi.

● 4

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

Beni e servizi inclusi nella tabella allegata al DM 10.09.92:

- Aeromobili
- Navi e imbarcazioni da diporto
- Autoveicoli
- Altri mezzi di trasporto a motore
- Roulottes
- Residenze principali e secondarie
- Collaboratori familiari
- Cavalli da corsa o da equitazione
- Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle sui veicoli a motore, sulla vita e contro infortuni e malattie).

• 5

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

Le spese sostenute per incrementi patrimoniali

Art. 38 comma 5 DPR 600/73: la spesa sostenuta per acquisti di immobili, investimenti finanziari, autovetture può essere utilizzata per la determinazione sintetica del reddito.

La spesa si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di effettuazione e nei quattro precedenti.

L'accertamento sintetico puro basato su altre spese

Infine vi è l'accertamento sintetico puro, per cui si possono utilizzare anche altri indici di spesa per consumi o investimenti non previsti dal DM 10.09.92.

• 6

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

Condizioni di applicabilità del vecchio accertamento sintetico e redditometrico:

- Il reddito netto complessivo accertabile si deve discostare per almeno un quarto da quello dichiarato (25%).
- Lo scostamento deve verificarsi per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi.

L'accertamento sintetico anche in caso di mancata risposta del contribuente agli inviti degli uffici.

Non vi è obbligo di contraddittorio, anche se raccomandato.

•

•7

L'accertamento sintetico e redditometrico ante DL 78/2010

I controlli fino al periodo d'imposta 2008 sono scattati per:

- Indicatori di capacità contributiva presenti in Anagrafe Tributaria. Es: immobili, autovetture, interessi, contributi previdenziali, spese di ristrutturazione
- Dati acquisiti direttamente da soggetti terzi. Es: circoli sportivi, istituti scolastici.

Conclusioni

Fino al 2008 i risultati del redditometro non sono stati molto attendibili in quanto basati su elementi approssimativi e con molte incongruenze.

•

•8

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Il DL 78/2010 ha modificato l'art. 38 DPR 600/73, con lo scopo di "adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente".

Nuovo art. 38:

- Determinazione sintetica del reddito
 - ↳ Accertamento Sintetico «Puro»
 - ↳ «Nuovo» redditometro
- Scostamento di almeno un quinto tra il reddito accertabile sinteticamente e il reddito dichiarato (20%).

•

• 9

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Contraddittorio obbligatorio.
- Presunzione legale relativa: onere della prova contraria a carico del contribuente.
- Il nuovo accertamento sintetico si applica a partire all'esercizio 2009 in poi.

•

• 10

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Accertamento sintetico «puro»

Si basa sul principio che a fronte del sostenimento di certe spese, è necessario aver guadagnato una somma ad esse coerente.

L'ufficio utilizza spese di qualsiasi genere (anche incrementi patrimoniali) sostenute in base al principio di cassa, nel periodo d'imposta.

Attenzione ai beni concessi in godimento dalla società e a finanziamenti effettuati nei confronti delle società stesse.

Non idoneo per lotta all'evasione su larga scala.

•

• 11

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Il «nuovo» redditometro.

Gli uffici quantificano il reddito in base alla disponibilità di taluni beni indice indicativi di capacità contributiva individuati con apposito decreto ministeriale (DM 24.12.2012).



Le spese sostenute dal contribuente devono essere coerenti con il reddito dichiarato.

Si tratta di un software che, tenendo conto di alcune variabili (località di residenza, nucleo familiare, ecc.) stima il reddito del contribuente.

•

• 12

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

L'agenzia ha individuato:

- 5 aree geografiche (nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole)
- 11 diverse tipologie di nuclei familiari (dalla persona sola con meno di 35 anni, alla coppia senza figli e/o altri familiari, alle coppie con uno o più figli, al mono genitore ed altre tipologie).



55 gruppi omogeni di famiglie

Circ. 31.07.13 n.24 e 11.03.2014 n. 6: chiarimenti ufficiali dell'agenzia sull'ambito applicativo del nuovo redditometro.

• 13

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Selezione del contribuente:
 - ogni persona fisica è accertabile, ma è necessario lo scostamento del 20% tra reddito dichiarato e reddito accertato;
 - l'Agenzia controllerà solo i contribuenti con scostamenti di rilievo;
 - l'Agenzia deve verificare la categoria di famiglia a cui appartiene il contribuente:
 - famiglia fiscale,
 - famiglia anagrafica.

• 14

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Determinazione del reddito: l'Agenzia delle Entrate considera:
 1. spese «certe», cioè presenti in Anagrafe tributaria;
 2. spese per elementi certi, legate al possesso di determinati beni;
 3. quota di incremento patrimoniale attribuibile all'anno;
 4. quota di risparmio formatasi nell'anno.

Non si considerano le spese «per beni e servizi di uso corrente»
(spese medie ISTAT).

• 15

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Spese emergenti dall'Anagrafe tributaria

Le voci di spesa risultano le seguenti:

- a. consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
- b. spese per abitazione;
- c. combustibili ed energia;
- d. mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- e. sanità;
- f. trasporti;
- g. comunicazioni;
- h. istruzione;
- i. tempo libero, cultura e giochi;
- j. altri beni e servizi;
- k. investimenti immobiliari e mobiliari netti.

• 16

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

b) Spese per gli immobili

Si deve individuare l'abitazione dove il contribuente ha la residenza, che può essere posseduta in proprietà o altro diritto reale, in locazione o leasing, ad uso gratuito. Oppure, viene imputato il «fitto figurativo».

Si considerano le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili strumentali per natura.

Rate mutuo: si considera l'esborso effettivo sostenuto dal contribuente

Spese di locazione: rileva il costo sostenuto per canone, rapportato alla durata e numero di parti che intervengono nel contratto.

Elettrodomestici e arredi: considerati solo se la spesa è certa.

• 17

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

e) Spese sanitarie

Viene considerato ciò che è indicato in dichiarazione dei redditi e risultante da dati certi.

f) Mezzi di trasporto

Rilevano tutti i mezzi di trasporto che risultano nella disponibilità del contribuente o in leasing. In assenza di spese puntualmente individuate, si considerano i kilowatt e si devono aggiungere le assicurazioni e il bollo. Per i veicoli in leasing si considerano i canoni pagati nell'anno.

• 18

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Gli incrementi patrimoniali.

Differenza rispetto al «vecchio redditometro».

La spesa patrimoniali viene considerata nell'intero anno del sostenimento, al netto di:

- mutuo o finanziamento per l'acquisto;
- disinvestimenti dell'anno di sostenimento della spesa;
- disinvestimenti netti nei quattro anni precedenti.

Sono investimenti l'acquisto di veicoli, immobili, polizze vita, contributi previdenziali volontari, oggetti d'arte, manutenzioni straordinarie, maxirata e riscatto leasing.

Quota di risparmio.

Differenza tra il saldo di conto corrente del contribuente tra l'inizio e la fine dell'esercizio.

● 19

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Quanto incidono gli incrementi patrimoniali nel
«nuovo redditometro»?

Quanto indice la quota di risparmio dell'anno?



Attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle
Entrate.

● 20

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Procedimento
 - Notifica dell'invito a comparire: il contribuente viene invitato a comparire per fornire notizie rilevanti e documentazione relativa alle spese dell'anno. Il contribuente ha l'obbligo di presentarsi, pena sanzione amministrativa. Se le giustificazioni sono persuasive, la pratica può essere subito archiviata.
 - Notifica dell'invito al contraddittorio: in caso di esito negativo dell'invito a comparire, viene emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all'accertamento con adesione. Nell'invito sono contenute le imposte evase.
 - Il contribuente può:
 - Accettare integralmente la pretesa e pagare gli importi richiesti con sanzioni ridotte
 - Tentare la via dell'adesione e concordare con l'ufficio una riduzione di quanto richiesto, che verrà poi versato con sanzioni ridotte.

●21

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Notifica dell'accertamento: se non viene raggiunto un accordo, viene emesso l'avviso di accertamento con l'intimazione al pagamento delle somme pretese. Il contribuente può:
 - pagare integralmente quanto richiesto nell'avviso entro 60 giorni con sanzioni ridotte;
 - pagare le sole sanzioni (ridotte) entro 60 giorni e presentare ricorso per la sola imposta;
 - presentare ricorso entro 60 giorni e possibilità di conciliazione giudiziale con riduzione delle sanzioni;
 - se gli importi richiesti sono inferiori a 20.000,00 presentare reclamo e stipulare un accordo di mediazione, con la possibilità di negoziare la pretesa (sanzioni ridotte).

●22

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

- Difesa del contribuente:

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall'Ufficio non esiste e è presente ma in misura inferiore, attraverso la dimostrazione del possesso di:

- redditi esenti totalmente o parzialmente;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta.

• 23

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Il contribuente può anche dimostrare, con idonea documentazione che la spesa è stata sostenuta da terzi.

Inoltre è possibile dimostrare che:

- non è possibile usare il redditometro perché lo scostamento è inferiore al 20%;
- il bene non è nella disponibilità del contribuente ma è di terzi;
- l'incremento patrimoniale non è avvenuto a titolo oneroso ma gratuito.

• 24

L'accertamento sintetico e redditometrico post DL 78/2010

Possibile retroattività del nuovo redditometro

Tesi Agenzia delle Entrate (circ. 24/E/2013):

Il nuovo redditometro non è un'evoluzione del precedente in quanto il vecchio redditometro si basava sul concetto di disponibilità del bene, mentre il nuovo sul concetto di spesa.

Il nuovo redditometro non è retroattivo alle annualità precedenti il 2009.

Tesi giurisprudenza di merito:

Entrambi i metodi si basano sul concetto di spesa, in quanto il vecchio redditometro individua la capacità del contribuente di mantenere certi beni, che si presume realizzata attraverso un reddito conseguito. Il nuovo redditometro è più ancorato al concetto di spesa effettiva e considera un numero alto di spese.

Il nuovo redditometro è un'evoluzione del precedente e quindi applicabile, se più favorevole, alle annualità precedenti al 2009.

● 25

Grazie per l'attenzione.

Dott. Alberto Perani
Dott. Stefania Novali

Studio Perani
Via Ponte Cingoli 12
Rodengo Saiano (BS)

Tel: 030/6810330
Fax: 030/6810312
info@coapassociati.it
www.coapassociati.it

● 26